

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

ART. 1) - OGGETTO

Il presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., disciplina le procedure, i criteri e le modalità sulla cui base l'Autorità Portuale di Ravenna, al fine di dare attuazione ai propri compiti istituzionali di cui all'art. 6, comma 1, l. a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concede – nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio - **sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici** di qualunque genere a soggetti pubblici e privati.

Si considera “**sponsorizzazione**” ogni contratto atipico a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, la cui causa è individuata nell'utilizzazione a fini direttamente o indirettamente pubblicitari dell'attività, del nome o dell'immagine altrui in cambio di un corrispettivo, che può consistere in un finanziamento in denaro o nella fornitura di materiale o di altri beni.

Per gli interventi di maggiore complessità o per altre motivate ragioni di interesse, la concessione dei finanziamenti può essere subordinata alla stipulazione di specifiche **convenzioni**, ove siano previsti termini, modalità e condizioni a cui si intende subordinare il contributo

Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che l'Autorità Portuale effettua in quanto socio o componente di società, organismi o associazioni di categoria.

ART. 2) - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo 1 e per poter procedere all'impegno ed alla successiva liquidazione dei provvedimenti attributivi dei vantaggi economici di cui al precedente articolo 1 ai soggetti beneficiari. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve essere attestata dal **Responsabile del Procedimento** indicato nei singoli provvedimenti.

ART. 3) – AMMONTARI e TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOSTENIBILI

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 che precede, possono essere sostenuti dall'Autorità Portuale – con interventi di valore non superiore, di regola, a **€20.000,00** – **eventi o iniziative** che rientrano tra quelli:

- a) di interesse portuale e/o trasportistico, e/o comunque relativi a settori o materie inerenti ai compiti istituzionali affidati all'Autorità Portuale, o a quelli ad essi accessori, strumentali e/o complementari, purché si palesino funzionali allo sviluppo o al potenziamento del porto di Ravenna e dei relativi traffici;
- b) volti alla valorizzazione, conservazione, tutela e/o fruizione dei beni demaniali o comunque di interesse pubblico esistenti nell'ambito del territorio portuale;
- c) finalizzati alla promozione o allo sviluppo del turismo crocieristico;
- d) destinati al sostegno di eventi, manifestazioni o pubblicazioni culturali o sportivi, collegati al porto, al mare, alla città, che assicurino una adeguata visibilità al porto e/o all'Autorità Portuale di Ravenna;

- e) volti al sostegno di eventi, manifestazioni o pubblicazioni che si rivolgono ad Organismi o Istituzioni, pubbliche o private la cui missione istituzionale sia analoga o simile a quella dell'Autorità Portuale, oppure ai settori produttivi ed economici e che assicurino una adeguata visibilità al porto di Ravenna o che valorizzino il ruolo dell'Autorità Portuale di Ravenna;
- f) finalizzati allo studio o approfondimento, oppure all'attivazione o realizzazione di corsi o altre attività scolastiche, parascolastiche, universitarie e post-universitarie aventi ad oggetto tematiche rientranti tra quelle di cui alla lettera a) che precede, o comunque tematiche inerenti lo sviluppo economico locale e le professionalità connesse.

L'Autorità Portuale può, inoltre, decidere di procedere ad **interventi di sostegno nei confronti di altre iniziative**, in ragione della loro importanza o meritevolezza sotto l'aspetto culturale, sociale o economico.

ART. 4) - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente Regolamento **soggetti pubblici o privati**, provvisti dei necessari requisiti di onorabilità ed esercenti attività senza fine lucrativo.

I contributi possono essere concessi, con adeguata motivazione, anche a soggetti esercenti attività con fini di lucro, fermo restando il rispetto dei presupposti, delle modalità e delle procedure di cui al presente Regolamento.

ART. 5) - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande finalizzate all'ottenimento dei contributi previsti nel presente Regolamento devono essere redatte in **forma scritta** e presentate, per consentire una opportuna programmazione, secondo le scadenze di seguito specificate:

- entro il 30 novembre, per le iniziative da realizzarsi nel primo semestre dell'anno successivo
- entro il 30 maggio, per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno di riferimento

L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di prendere in considerazione anche le richieste presentate in epoca successiva ai suddetti termini.

Le domande sottoscritte dal richiedente utilizzando l'apposito modulo "DOMANDA DI CONTRIBUTO" di questa Autorità Portuale devono **riportare**:

- a. una descrizione dell'intervento o dell'iniziativa ed un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento;
- b. la misura del contributo richiesto;
- c. la persona giuridica: denominazione, sede, nome e cognome del legale rappresentante e/o di chi esercita l'amministrazione;
- d. la dichiarazione del soggetto richiedente di eleggere domicilio presso la residenza o la sede indicate nella domanda per tutte le comunicazioni relative al procedimento, l'indicazione del numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica al quale il richiedente accetta di ricevere le medesime comunicazioni, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;
- e. la matricola Inps, la matricola Inail e il CCNL dell'Ente-Associazione-Fondazione

Nel modulo “DOMANDA DI CONTRIBUTO” di questa Autorità Portuale il soggetto istante **dichiara**:

- a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. che nei propri confronti e nei confronti del titolare (se impresa individuale) o dei soci (se si tratta di Società in nome collettivo o in accomandita semplice) o degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- c. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al punto b) del presente articolo, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- d. il consenso del richiedente al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il beneficiario deve evidenziare inoltre come l'evento o l'iniziativa organizzata dia visibilità all'Autorità Portuale.

ART. 6) – PROGRAMMAZIONE E ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'Autorità Portuale, in sede di predisposizione del proprio **bilancio previsionale**, effettua una programmazione di massima per determinare l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 3, anche al fine di predisporre i relativi stanziamenti di bilancio.

Entro 30 gg dalla scadenza dei termini di cui all'art. 5 del presente Regolamento l'Ente tramite le proprie strutture procede alla verifica della **sussistenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni** stabilite dal presente Regolamento per l'erogazione dei contributi richiesti.

Il Responsabile del Procedimento nominato assicura l'**istruttoria** nel rispetto della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii, e delle altre normative vigenti. Fermo quanto previsto nel presente articolo, il Responsabile del Procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno, e chiedere al soggetto richiedente od ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria. In tali ipotesi, oltre che nei casi stabiliti dalla legge il termine per l'espletamento dell'istruttoria e l'adozione della delibera o determina di concessione o diniego del contributo rimane sospeso.

Al termine dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento forma una o più **proposte di delibera o determina**, motivando ed esplicitando le ragioni poste alla base della scelta inerente l'attribuzione del contributo, e l'entità di quest'ultimo.

L'**ammontare del sostegno** erogabile viene deciso anche in relazione:

- alle disponibilità degli stanziamenti di bilancio in ragione dei sostegni che si presume dover erogare nell'anno;
- all'importanza ed al prestigio dell'iniziativa;
- ai contenuti, al livello di partecipazione ed alla qualità complessiva dell'iniziativa;

- all'incidenza che si presume essa sia in grado di produrre sull'immagine del porto di Ravenna
- ad eventuali precedenti contributi ricevuti dal medesimo beneficiario;

Di regola, per ogni semestre il totale impegnato a fronte delle richieste pervenute non può superare, nel suo complesso, il 50% delle disponibilità previste in bilancio per le finalità di cui al presente Regolamento.

La proposta di delibera o determina che comporta impegno di spesa ai sensi del presente Regolamento viene trasmessa dal Responsabile del Procedimento al Responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Personale per l'apposizione del **visto di regolarità amministrativa e contabile** e l'assunzione e registrazione del relativo **impegno di spesa**, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di contabilità di questa Autorità Portuale.

Entro i successivi 30 giorni l'esito dell'istanza viene comunicato al richiedente. La delibera/determina viene pubblicata sull'Albo Pretorio e inserita nel sito Internet di questa Autorità.

ART. 7) – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER CONTRIBUTI > €1.000,00

Nel caso in cui il contributo richiesto sia di entità superiore a €1.000,00 e il soggetto istante non sia un'Istituzione Pubblica (es: Enti Locali, Amministrazioni dello Stato, Università pubblica, ...), la proposta pervenuta sarà esaminata da un'apposita Commissione Interna all'Autorità Portuale (secondo i criteri e le disposizioni di cui il precedente art.6) e sottoposta al Presidente dell'Autorità Portuale.

Se inoltre il contributo in oggetto ha una valenza locale, la domanda di contributo avrà titolo preferenziale se accompagnata da una valutazione positiva di un'Istituzione Pubblica territorialmente competente.

ART. 8) - CAUSE DI ESCLUSIONE

Non vengono prese in considerazione le **richieste non conformi** a quanto previsto dal presente Regolamento, e/o presentate da **oggetti che sono privi dei requisiti** dal medesimo previsti o la cui documentazione a sostegno risulti non conforme a quanto in esso stabilito.

In caso di **documentazione incompleta**, la mancata integrazione nei termini fissati dall'ufficio che cura l'istruttoria comporta l'esclusione dal beneficio.

ART. 9) – RENDICONTAZIONE

Al fine di ottenere la liquidazione del contributo, il beneficiario presenta una **dichiarazione** contenente l'indicazione dell'intervento o dell'iniziativa, una **rendicontazione sui costi sostenuti** e su **eventuali ulteriori contributi ricevuti** per la medesima iniziativa con la relativa documentazione, anche contabile (es. bilancio), a sostegno, anche ai fini di dimostrare di aver ottemperato a quanto previsto dall'ultimo cpv. dell'articolo 5 che precede l'Autorità Portuale si riserva la facoltà di richiedere **altri documenti giustificativi** delle spese.

I termini per la presentazione della rendicontazione sono stabiliti in 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa.

ART. 10) – LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO

Ad avvenuta conclusione degli interventi per i quali è stato attribuito il contributo di cui al presente Regolamento, e previa presentazione della documentazione di cui all'art. 8 che precede, e degli

ulteriori documenti eventualmente previsti o richiesti di volta in volta dall'Autorità Portuale, il Responsabile del Procedimento, sulla scorta degli articoli che precedono, provvede alla **liquidazione del contributo** concesso trasmettendo all'Area Amministrazione, Finanza e Personale l'apposita **dichiarazione di conformità** accompagnato da tutta la documentazione giustificativa di cui sopra, ai fini del successivo pagamento che avviene di regola espletati tutti i controlli di legge entro i successivi 60 giorni.

In casi eccezionali può essere ammesso, ove sussistano giustificate ragioni – e salvo limitazioni di natura contabile o oggettive ragioni di cautela – il **pagamento anticipato** del contributo prima della realizzazione dell'iniziativa. In tal caso, in assenza della successiva presentazione della rendicontazione non sono ammessi nuovi benefici a favore dello stesso soggetto e restano salve ed impregiudicate in capo all'Autorità Portuale le azioni di rivalsa e recupero della somma corrisposta.

Qualora si verificano situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, l'Autorità Portuale sospende cautelativamente il pagamento del contributo o di parte di esso.

ART. 11) - REVOCA dei CONTRIBUTI

L'Autorità Portuale può, con proprio motivato provvedimento, procedere alla **revoca totale o parziale del contributo economico** – o alla sua ripetizione - nel caso di anticipata liquidazione.

A titolo esemplificativo, la revoca viene effettuata nell'ipotesi in cui vengano meno, ovvero si accerti l'insussistenza dei presupposti o condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso, di mancata realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, di totale stravolgimento del programma previsto.

ART. 12) - COMUNICAZIONI

E' fatto obbligo ai beneficiari, nella realizzazione e svolgimento dei propri interventi o iniziative, di dare **comunicazione in maniera adeguata**, anche attraverso il materiale promozionale o pubblicitario, che l'iniziativa si svolge con il **sostegno finanziario dell'Autorità Portuale** in forme da concordare con l'Autorità Portuale stessa.

ART. 13) - CONSEGUENZE del BENEFICIO

La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente Regolamento **non attribuisce al beneficiario alcun diritto**, pretesa o anche solo aspettative di continuità per gli anni successivi, o comunque di ulteriori erogazioni.

Le responsabilità inerenti e conseguenti agli eventi ed alle iniziative proposte o ammesse sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi l'Autorità Portuale ad offrire un concorso economico.

E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le **autorizzazioni e i permessi di legge**.

L'Autorità Portuale non assume alcuna responsabilità sull'**organizzazione o svolgimento** di manifestazioni o iniziative alle quali ha accordato sussidi finanziari.

ART. 14) - PATROCINIO

Il patrocinio rappresenta il **riconoscimento morale** concesso dall'Autorità Portuale di Ravenna ad una iniziativa promossa e realizzata da terzi.

Il patrocinio viene concesso dal **Presidente dell’Autorità Portuale**.

Il patrocinio non comporta l’automatica concessione di contributo finanziario che deve essere sempre espressamente richiesto nei termini previsti dal presente Regolamento.

ART.15) - ALBO dei BENEFICIARI

In osservanza del D.P.R. n. 118. (7 aprile 2000), presso l’Autorità Portuale è istituito l’Albo dei soggetti a cui sono concessi in ogni esercizio finanziario le provvidenze di cui al presente Regolamento, nel quale risultano **iscritti i soggetti percettori di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica erogati dall’Autorità Portuale** in base al presente Regolamento ed in adempimento delle funzioni amministrative di competenza dell’Ente.

L’Albo dei beneficiari verrà periodicamente aggiornato ai sensi delle norme vigenti in merito e segnatamente dall’art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 nonché delle indicazioni ministeriali in materia.

Il Responsabile del Procedimento provvede ad aggiornare, ad erogazione avvenuta comunicatagli dall’Area Amministrazione, Finanza e Personale, l’Albo a tal fine istituito.

L’Albo dei beneficiari è **consultabile da ogni cittadino**.

ART. 16) - PUBBLICITA’

Il presente Regolamento viene pubblicato tramite affissione all’**Albo Pretorio** di questa Autorità ed inserito nel sito istituzionale della stessa.

Con la cadenza semestrale indicata all’art. 6 del presente Regolamento, l’Autorità Portuale pubblica nel sito web e nell’albo pretorio della stessa Autorità, l’elenco dei soggetti beneficiari di contributi di cui al presente Regolamento.

ART. 17) – NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra **immediatamente in vigore**.

Le domande pervenute precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento così come i contributi già impegnati ma non ancora liquidati e pagati alla suddetta data sono comunque soggette ai limiti ed alle prescrizioni dello stesso.

Approvato con Delibera Comitato Portuale n. 7 del 13/5/2010